ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ROMA n. 10 A MONTENERO DI BISACCIA, RIPORTATO NEL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 56, P.LLA 919, SUB 15, CAT. A/2 PIANO PRIMO (DENOMINATO PALAZZO CAROSELLI)

Sulla base della Deliberazione di Giunta n. 113 del 29/08/2024, della Determinazione n. 769 del 17/09/2024 e delle manifestazioni di interesse pervenute;

tra

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia, con sede in Montenero di Bisaccia, Piazza della Libertà, 4, Cod. Fisc. 82004330708, rappresentato dalla Dott.ssa Lorena Liberatore, nella sua qualità di Responsabile del Settore Finanziario;

е

2. l'Associazione/Fondazione	 		con sede in
	 	,	legalmente
rappresentata dal presidente p.t. Sig./Sig.ra			-
nato/a a,			
in via	 	., n	Cod.
Fisc.:;			

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

- 1. Le attività che nei predetti locali si andranno a svolgere non potranno avere in alcun caso scopo di lucro, economico e/o commerciale e dovranno essere in linea con le finalità statutarie del Comune e dell'Associazione/Fondazione, nelle declinazioni previste nell'Avviso Pubblico e negli Allegati.
- 2. Come previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con deliberazione di C.C. n. 17, del 17/06/2011, il godimento gratuito di un bene Comunale mediante concessione di un locale, costituisce vantaggio economico.

ARTICOLO 2

1. La durata della presente contratto di concessione in comodato d'uso gratuito è fissata in anni 4 (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima, salvo revoca della

concessione stessa, anche immotivata, da parte dell'Amministrazione Comunale. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, per ulteriori 4 (quattro) anni a insindacabile e discrezionale decisione e giudizio del Comune, dietro apposita richiesta del Comodatario che dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza.

2. In caso di richiesta di utilizzo dei locali da parte dell'Amministrazione Comunale, l'Associazione utilizzerà i locali concessi per un tempo massimo di n. 4 ore al giorno in modo da consentire in qualsiasi momento al Comune di poter utilizzare i medesimi locali per fini istituzionali o quant'altro.

ARTICOLO 3

- 1. I costi dei servizi (acqua, energia elettrica, riscaldamento, ecc.), in considerazione del vantaggio per la comunità Montenerese, determinato dalle attività svolte dall'Associazione comodataria, restano a carico del Comune.
- 2. la comodataria si impegna inoltre, su richiesta dell'Amministrazione Comunale:
- ad organizzare direttamente e/o a partecipare all'organizzazione comunale di eventi/manifestazioni nell'ambito dei settori indicati nell' Avviso Pubblico, anche in collaborazione con altre Associazioni e Servizi comunali, fungendo anche da organo consultivo e di iniziativa per Amministrazione Comunale;
- a mettere a disposizione, in caso di eventi rientranti nei settori precedentemente indicati, personale volontario per eventi organizzati direttamente dal Comune.

ARTICOLO 4

- 1. Sono a carico della comodataria gli oneri di registrazione del presente contratto, oltre a tutti gli oneri connessi al servizio di custodia e alle riparazioni di piccola manutenzione ordinaria prevista dal codice civile.
- 2. La comodataria risponde di tutti i fatti d'uso e del comportamento del proprio personale o associati sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'attività svolta nei rispettivi locali concessi in uso.
- 3. I comodatari provvederanno, a conclusione delle attività giornaliere o periodiche, alla verifica della chiusura degli infissi, allo spegnimento delle luci e del riscaldamento. In particolare: che venga chiusa a chiave la porta principale di accesso e accertato che nei locali non ci sia più nessuno.
- 4. La medesima comodataria provvederà a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza dei terzi e dei propri associati, di gestione delle emergenze per quanto concerne i propri volontari, nonché ogni altro soggetto che corrisponda alla definizione di lavoratore, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, ed eventuale presenza di persone a qualsiasi titolo fruitori dei luoghi.

ARTICOLO 5

1. L'Associazione comodataria si impegna a restituire, alla fine del periodo di comodato d'uso gratuito, i locali e i relativi impianti e/o attrezzature nelle stesse buone condizioni accertate all'atto della concessione.

ARTICOLO 6

- 1. La comodataria assume ogni responsabilità per danni derivanti dall'uso degli immobili e si impegna ad osservare tutte le regole di correttezza per l'utilizzo dei locali, attrezzature o materiali e in particolare osserva il divieto di installazione di attrezzature fisse senza la preventiva autorizzazione del Comune.
- 2. Il Comune ha facoltà di:
- controllo e accesso ai locali in ogni momento;
- revoca o sospensione della concessione previo preavviso di trenta giorni.

- 3. Nei locali concessi in uso è fatto divieto di:
- sostituire serrature senza previa autorizzazione del Comune;
- utilizzare stufe elettriche, bombole di gas o attrezzature e/o materiale infiammabile o esplodente;
- modificare la situazione attuale di utilizzo senza autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 7

1. Per quanto non previsto dal presente contratto di concessione in comodato d'uso gratuito e dalle norme in esso richiamate, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e agli usi e consuetudini locali.

ARTICOLO 8

1. Il Comune comodante si riserva di provvedere, nel corso della durata della concessione in comodato d'uso gratuito, a integrazioni e/o modificazioni al presente contratto anche relative alla sicurezza e alla gestione delle emergenze negli stabili.

ARTICOLO 9

1. Il mancato rispetto delle condizioni suddette, comporta la revoca della concessione in comodato d'uso gratuito.

ARTICOLO 10

1. L'Associazione comodataria autorizza l'Amministrazione Comunale a diffondere i propri dati a persone e/o enti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia o vertenza che possa nascere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto. Ove non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, la controversia o vertenza, si conviene che competente sia il Foro previsto per legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente contratto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Montenero di Bisaccia,	,
Per il Comune comodante:	Per l'Associazione comodataria: